

SCHEDA ATTIVITÀ COMMERCIALI

ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VICINATO

DEFINIZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

REQUISITI SOGGETTIVI

VIGILANZA SANITARIA

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO

VENDITE STRAORDINARIE

MODULISTICA

ARTICOLO 71 "REQUISITI DI ACCESSO E DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI"

FORME SPECIALI DI VENDITA:

Vendita tramite apparecchi automatici

Commercio elettronico

Vendita al domicilio del consumatore

RIFERIMENTI NORMATIVI e REQUISITI

MODULISTICA

SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

RIFERIMENTI NORMATIVI

REQUISITI SOGGETTIVI

REQUISITI MORALI PER LE AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

VIGILANZA SANITARIA

ORARI DI APERTURA

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE SOGGETTE A S.C.I.A.

MODULISTICA

VENDITA SU AREE PUBBLICHE

DEFINIZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

DISPOSIZIONI SUL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - INDICAZIONI PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

REQUISITI SOGGETTIVI

VIGILANZA SANITARIA

TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONE

MODULISTICA

ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE / ATTIVITÀ DI ESTETISTA

DEFINIZIONI

RIFERIMENTI NORMATIVI

REQUISITI SOGGETTIVI

ABILITAZIONE PROFESSIONALE PER L'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI ESTETISTA

VIGILANZA SANITARIA

MODULISTICA

ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VICINATO

DEFINIZIONE

Sono esercizi di vicinato gli esercizi commerciali la cui superficie di vendita non supera i 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e i 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Il Comune di Vinovo rientra nell'ultimo caso, per cui gli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato possono avere **una superficie di vendita fino a 250 metri quadrati**.

La **superficie di vendita** di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi. La superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando solo l'area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi, che costituisce la superficie lorda di pavimento ai fini del rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia. ... (definizione prevista dall'articolo 5 dei criteri regionali approvati con delibera C.R. 29 ottobre 1999 n. 563-13414)

RIFERIMENTI NORMATIVI:

(l'elenco che segue riporta le principali fonti normative, ma non è da considerarsi esaustivo)

- Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i.:
“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”
- Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i. (di recepimento della cosiddetta “*Direttiva Bolkestein*” in materia di liberalizzazione dei servizi del mercato interno):
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”
- Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.:
“Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”

REQUISITI SOGGETTIVI:

Per lo svolgimento di qualsiasi attività di commercio (e di somministrazione alimenti e bevande) sono richiesti dei requisiti **“moralì”**: non bisogna trovarsi nelle condizioni previste **dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59**.

Lo stesso articolo indica i requisiti **“professionalì”** richiesti sia per la vendita di generi alimentari che per la somministrazione di alimenti e bevande.

L'articolo 71 è riportato integralmente nello specifico riquadro al termine di questa sezione.

Segue da: Esercizi di commercio al dettaglio di vicinato

VIGILANZA SANITARIA:

L'attività di vendita di generi alimentari è sottoposta a vigilanza sanitaria ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 e della D.G.R. 21-1278 del 23 dicembre 2010: i modelli per la NOTIFICA (ai fini della "registrazione" presso il competente servizio dell'A.S.L.) così come le relative informazioni, sono scaricabili dal sito www.aslto5.piemonte.it, alla voce "Prevenzione":

- Igiene degli alimenti e della nutrizione (per la vendita di generi alimentari che non rientrano nella competenza dell'area veterinaria)
- Area B – Veterinaria (per la vendita di carni, prodotti ittici, uova, formaggi, latte)

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Attualmente la materia è disciplinata in linea generale per tutti gli esercizi di vendita (e i pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande) dall'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ("*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248) con le modifiche risultanti – da ultimo – con la conversione del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (che aveva introdotto la lettera d-bis qui di seguito riportata)

Secondo il citato articolo 3 ("Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale") le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

... omissis ..

d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;

Quindi, dopo diverse versioni avvicedatesi per effetto di successivi decreti-legge e relative leggi di conversione, l'attuale formulazione, sopra riportata:

- consente la completa libertà degli operatori commerciali nello scegliere gli orari di vendita da osservare per il proprio esercizio
- permette l'apertura nelle domeniche e nelle altre giornate festive
- ribadisce la non obbligatorietà della mezza giornata di chiusura infrasettimanale (peraltro nel nostro Comune già prevista solo in forma facoltativa).

continua: Esercizi di commercio al dettaglio di vicinato

VENDITE STRAORDINARIE

La disciplina per le vendite straordinarie è contenuta nel Capo VI della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e s.m.i.. Esse sono così definite:

- **Vendite di liquidazione** (articolo 13), attuate in occasione di particolari eventi: cessazione di attività, cessione di azienda, trasferimento di sede dell'esercizio, trasformazione dei locali o operazioni di rinnovo. La vendita di liquidazione è soggetta a previa comunicazione al Comune ove ha sede il punto di vendita e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa. La durata massima è di tre mesi.
- **Vendite di fine stagione** (articolo 14), sono i cosiddetti "saldi", previsti per due periodi nell'anno, per la vendita dei prodotti stagionali o di moda suscettibili di deprezzamento se non venduti in tempi brevi.

Le date di inizio sono stabilite annualmente dalla Regione Piemonte; i Comuni stabiliscono la durata, che può essere al massimo di otto settimane – anche non continuative – per ogni periodo.

Con provvedimento n. 1 del 2 gennaio 2012 sono stati stabiliti i periodi per l'effettuazione delle vendite di fine stagione per l'anno 2012:

Saldi invernali: dal 5 gennaio 2012 al 1° marzo 2012

Saldi estivi: dal 7 luglio 2012 al 1° settembre 2012

Le vendite di fine stagione devono essere precedute da una comunicazione al Comune, utilizzando l'apposito modello predisposto dal servizio commercio.

- **Vendite promozionali** (articolo 14 bis), per promuovere un prodotto – o più tipologie di articoli – a prezzi particolarmente vantaggiosi. Le vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, non possono essere effettuate nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione.

Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.

MODULISTICA:

Segnalazione certificata di inizio attività – "S.C.I.A.": consente l'inizio dell'attività dal giorno stesso in cui è presentata (articolo 65 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i.)

Si utilizza per:

- nuove aperture
- subingressi
- trasferimenti
- variazioni nella superficie di vendita, che comunque per gli esercizi "di vicinato" non può superare i 250 mq
- variazione o aggiunta di settore merceologico
- cessazioni

I modelli di riferimento sono reperibili sul sito del comune:

www.comune.vinovo.to.it → Commercio → Modulistica commercio → Commercio al dettaglio:
A.1 ESERCIZIO DI VICINATO – S.C.I.A.

ARTICOLO 71
"REQUISITI DI ACCESSO E DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI"
(In vigore dal 8 maggio 2010)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla *legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla *legge 31 maggio 1965, n. 575*, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'*articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252*.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'*articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, e l'*articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287*.

NOTA AL COMMA 1, LETTERA F): la normativa richiamata è la seguente:

Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità";
Legge 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere"

FORME SPECIALI DI VENDITA:

Vendita tramite apparecchi automatici
Commercio elettronico
Vendita al domicilio del consumatore

Per RIFERIMENTI NORMATIVI e REQUISITI:

si veda la sezione dedicata agli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato

MODULISTICA:

Segnalazione certificata di inizio attività – “S.C.I.A.”: consente l'inizio dell'attività dal giorno stesso in cui è presentata (articoli 67, 68, 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i.)

Si utilizza per:

- avvio dell'attività
- subingressi
- trasferimenti
- variazioni di settore merceologico
- cessazioni

I modelli di riferimento sono reperibili sul sito del comune:

www.comune.vinovo.to.it → Commercio → Modulistica commercio → Commercio al dettaglio:

A.3 COMMERCIO TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI – S.C.I.A.

A.2 COMMERCIO ELETTRONICO – S.C.I.A.

A.4 VENDITA AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE – S.C.I.A.

SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

RIFERIMENTI NORMATIVI:

(l'elenco che segue riporta le principali fonti normative, ma non è da considerarsi esaustivo)

- Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i. (di recepimento della cosiddetta “*Direttiva Bolkestein*” in materia di liberalizzazione dei servizi del mercato interno):
“*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*”
- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
“*Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*” (T.U.L.P.S.)
- Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i.:
“Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”
- D.P.G.R. 3 marzo 2008 n. 2/R, recante le norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale
- D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-13268, recante indirizzi e criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione alimenti e bevande

REQUISITI SOGGETTIVI:

Sono quelli previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, riportato nello specifico riquadro posto alla fine della sezione dedicata agli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato.

L'attività di pubblico esercizio della somministrazione alimenti e bevande è altresì sottoposta alle norme in materia di pubblica sicurezza, in quanto pubblico esercizio; gli articoli 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. stabiliscono i requisiti morali.

REQUISITI MORALI PER LE AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773
“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”
(T.U.L.P.S.)

Articolo 11

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopravvengono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Articolo 12

Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

... omissis ...

Articolo 92

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Continua: Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Segue da: Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

VIGILANZA SANITARIA:

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sottoposta a vigilanza sanitaria ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 e della D.G.R. 21-1278 del 23 dicembre 2010: i modelli per la NOTIFICA (ai fini della "registrazione" presso il competente servizio dell'A.S.L.) così come le relative informazioni, sono scaricabili dal sito www.aslto5.piemonte.it, alla voce "Prevenzione" → Igiene degli alimenti e della nutrizione.

ORARI DI APERTURA:

L'esercente determina l'orario di apertura al pubblico dell'esercizio, nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti dal Comune per la salvaguardia dell'interesse pubblico o della sicurezza pubblica.

L'esercente ha l'obbligo di comunicare al Comune l'orario prescelto e i turni di ferie e di darne idonea pubblicità mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile all'esterno dell'esercizio. Le disposizioni qui esposte non si applicano alle attività – soggette a S.C.I.A. - indicate più sotto alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), j).

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico hanno facoltà di osservare giornate di riposo settimanale, fatto salvo l'obbligo di comunicazione al pubblico.

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE:

L'apertura di un nuovo esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione. Alla richiesta devono essere allegate le relazioni e le certificazioni, a firma di professionisti abilitati, attestanti la compatibilità del nuovo insediamento. Sul modello di richiesta, reperibile sul sito del Comune di Vinovo, sono dettagliati i contenuti degli allegati indispensabili per il procedimento di rilascio dell'autorizzazione.

Continua: Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Segue da: Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE SOGGETTE A S.C.I.A.:

Sono soggette a "Segnalazione certificata di inizio attività – S.C.I.A.", le seguenti tipologie di attività di somministrazione:

- a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività, prevalente, di intrattenimento e svago;
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
- d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione di carburanti;
- e) al domicilio del consumatore (catering);
- f) nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda;
- g) nei circoli e associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 235/2001;
- h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;
- i) all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;
- j) negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;

Sono, inoltre, soggetti a S.C.I.A. i seguenti eventi connessi ad una attività di somministrazione alimenti e bevande:

- variazione di superficie
- subingresso

MODULISTICA:

Istanza per apertura pubblico esercizio (articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i.)

Segnalazione certificata di inizio attività – “S.C.I.A.”: consente l'inizio dell'attività dal giorno stesso in cui è presentata (articolo 64, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i., per i casi in cui non è prevista l'autorizzazione, più sopra elencati)

I modelli di riferimento sono reperibili sul sito del comune:

www.comune.vinovo.to.it → Commercio → Modulistica commercio → Somministrazione alimenti e bevande:

B.1 ISTANZA PER APERTURA PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

B.2 PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE – S.C.I.A. per variazione superficie di somministrazione

B.3 PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE – S.C.I.A. per subingresso nella gestione o nella titolarità

B.4 PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE – Comunicazione variazione legale rappresentante o delegato alla somministrazione

B.5 SOMMINISTRAZIONE CON PREVALENTE INTRATTENIMENTO – SCIA per apertura o affidamento ad altro soggetto

B.6 SOMMINISTRAZIONE IN MENSE SCOLASTICHE, AZIENDALI, CASERME, COMUNITÀ, ECC. – S.C.I.A.

B.7 SOMMINISTRAZIONE AL DOMICILIO_CATERING_- S.C.I.A.

VENDITA SU AREE PUBBLICHE

DEFINIZIONE:

Per commercio su area pubblica si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio effettuata sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Tale attività può essere svolta su posteggio fisso oppure in forma itinerante.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

(l'elenco che segue riporta le principali fonti normative, ma non è da considerarsi esaustivo)

- Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i., Titolo X:
“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”
- Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i. (di recepimento della cosiddetta “*Direttiva Bolkestein*” in materia di liberalizzazione dei servizi del mercato interno):
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”
- Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.:
“Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”
- D.C.R. 1° marzo 2000 n. 626-3799:
“Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica...”
- D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32-2642 e s.m.i.:
“...Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore”
- D.G.R. 26 luglio 2010 n. 20-380 e s.m.i.
“...Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica”:
qui di seguito ne è riportato uno “stralcio” che riassume gli adempimenti.

[Continua: Vendita su aree pubbliche](#)

[Segue da: Vendita su aree pubbliche](#)

Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 20-380 del 26 luglio 2010
e successive modifiche e integrazioni

“... Disposizioni sul commercio su area pubblica – indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica”

Allegato A

(stralcio)

Capo I - Adempimenti comunali e delle imprese

1. Entro il 30 aprile 2011, ed annualmente alla scadenza di ogni successivo 30 aprile, il comune territorialmente competente, sede di posteggio nel caso di autorizzazioni a posto fisso, o comune nel quale l'operatore ha scelto di avviare la propria attività nel caso di autorizzazione per il commercio in forma itinerante, o comune nel quale un soggetto operante sulla base di altro titolo abbia scelto di attivare o esercitare la propria attività, verifica la regolarità contributiva e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa.
2. **Alla verifica sono soggette tutte le imprese esercenti il commercio su area pubblica sulla base dell'apposita autorizzazione a posto fisso o in forma itinerante e tutte le imprese che ad altro titolo esercitano attività di vendita su area pubblica.**
3. L'operatore su area pubblica deve essere in possesso della documentazione comprovante la sua regolarità ai fini della presente deliberazione, sin dall'entrata in vigore della stessa:
 - a) nel caso di acquisizione di azienda, o ramo d'azienda, ovvero nel caso di subingresso per causa di morte, o gestione o franchising e in generale nel caso di qualsiasi reintestazione di autorizzazione
 - b) nel caso di partecipazione all'attribuzione dei posteggi vacanti, cosiddetta spunta, su qualsiasi delle tipologie mercatali previste dalla vigente normativa in materia di area pubblica.
4. **Per la verifica di regolarità, tutte le imprese operanti su area pubblica devono produrre ai comuni competenti territorialmente, entro il 28 febbraio 2011, la seguente documentazione, al fine di dimostrare, per l'anno fiscale e previdenziale precedente, la loro regolarità ai fini predetti:**
 - a. D.u.r.c. (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva), in caso di azienda con personale dipendente, rilasciato dall'ente preposto nell'anno in corso con riferimento all'anno fiscale precedente;
 - b. Certificato di regolarità contributiva, in mancanza della D.U.R.C. e in caso di azienda che non si avvalga di personale dipendente, rilasciato dall'ente preposto nell'anno in corso con riferimento all'anno fiscale precedente;
 - c. Attestati di versamento dei contributi INPS riferiti all'anno precedente, in difetto di entrambi i documenti sopraindicati.
... omissis ...
 - d. Ricevuta dell'avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei redditi;
 - e. Visura Camerale in corso di validità;
 - f. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell'azienda.
5. Possono essere delegati dal comune, tramite apposite convenzioni a titolo gratuito, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative per le attività di raccolta della documentazione di cui al precedente punto 4. lettera a, b, c, d, e, f. In tal caso l'operatore presenta la documentazione al soggetto delegato entro il 28 febbraio 2011 per consentire allo stesso il rispetto della scadenza del 30 aprile 2011.
6. L'operatore che si avvalga di coadiuvanti o di dipendenti o soci, è tenuto ad esibire la stessa documentazione comprovante la regolarità contributiva degli stessi.
7. Per le attività iniziate da meno di un anno, rispetto alla data 28 febbraio, nel caso di acquisizione d'azienda per subingresso a seguito di cessione, gerenza, donazione, comodato d'uso gratuito di autorizzazione e di qualsiasi tipologia di trasferimento, gli operatori devono esibire l'analogia certificazione del dante causa. In difetto di tale certificazione i Comuni non possono procedere alla reintestazione delle autorizzazioni. In caso di gestione d'azienda il proprietario è soggetto alla presentazione della documentazione in riferimento unicamente ai titoli autorizzativi con cui opera.
8. **Chi nell'anno in corso inizia un'attività a seguito di nuovo rilascio, entro la data del 28 febbraio, è tenuto a presentare la documentazione di cui al presente capo I, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.**
9. I Comuni subordinano l'accoglimento delle domande finalizzate alla partecipazione a fiere, sagre, manifestazioni variamente denominate, alla regolarità dell'impresa richiedente, a norma della presente deliberazione.
10. La Regione Piemonte può stipulare apposite intese con le amministrazioni competenti per una maggiore efficienza operativa ed una maggiore efficacia delle presenti disposizioni.

Continua: Vendita su aree pubbliche

Segue da: Vendita su aree pubbliche

REQUISITI SOGGETTIVI:

Sono quelli previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, riportato nello specifico riquadro posto alla fine della sezione dedicata agli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato.

VIGILANZA SANITARIA:

L'attività di **vendita di generi alimentari** è sottoposta a vigilanza sanitaria ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 e della D.G.R. 21-1278 del 23 dicembre 2010: i modelli per la NOTIFICA (ai fini della "registrazione" presso il competente servizio dell'A.S.L.) così come le relative informazioni, sono scaricabili dal sito www.aslto5.piemonte.it, alla voce "Prevenzione":

- Igiene degli alimenti e della nutrizione (per la vendita di generi alimentari che non rientrano nella competenza dell'area veterinaria)
- Area B – Veterinaria (per la vendita di carni, prodotti ittici, uova, formaggi, latte)

TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONE:

Autorizzazione di tipologia "A" – Su posteggio → rilasciata dal Comune sede di posteggio

Autorizzazione di tipologia "B" – In forma itinerante → rilasciata dal Comune di residenza o dal Comune in cui si intende avviare l'attività.

Una nuova autorizzazione di tipologia "A" è rilasciata, previo possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 già citato, in seguito ad apposita procedura di assegnazione del posteggio resosi disponibile.

In seguito a subingresso per cessione della titolarità o della gestione dell'azienda , l'autorizzazione è volturata in capo al subentrante in seguito a comunicazione di subingresso, mantenendo i titoli di priorità acquisiti, fatto sempre salvo il possesso dei requisiti.

L'autorizzazione di tipologia "B" è rilasciata in seguito a richiesta indirizzata al Comune, previo possesso dei requisiti di cui all'articolo 71.

MODULISTICA:

I modelli di riferimento sono reperibili sul sito del comune:

www.comune.vinovo.to.it → Commercio → Modulistica commercio → Vendita su aree pubbliche

E.1 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE – TIPO B

E.2 COMUNICAZIONE DI SUBINGRESSO IN AUTORIZZAZIONE TIPO A – Con Posteggio

E.3 COMUNICAZIONE DI SUBINGRESSO IN AUTORIZZAZIONE DI TIPO B – Itinerante

E.4 COMUNICAZIONE INCARICATO ALLA VENDITA_per generi non alimentari – su aree pubbliche

E.5 REGOLARITA CONTRIBUTIVA – DOCUMENTI DANTE CAUSA PER SUBINGRESSO_modello accompagnatorio

E.6 REGOLARITA CONTRIBUTIVA – DOCUMENTI DEGLI ESERCENTI _ Modello accompagnatorio per scadenza annuale

ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE / ATTIVITÀ DI ESTETISTA

DEFINIZIONI:

L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inherente e complementare (Articolo 2, comma 1, della legge 17 agosto 2005 n. 174).

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico (elencati nell'allegato "A" alla legge regionale 9 dicembre 1992 n. 54) e con l'applicazione dei prodotti estetici così come definiti dalla specifica normativa del settore (Articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 9 dicembre 1992 n. 54).

L'attività di estetista non comprende le prestazioni dirette a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico (Articolo 2, comma 4, della legge regionale 9 dicembre 1992 n. 54).

RIFERIMENTI NORMATIVI:

(l'elenco che segue riporta le principali fonti normative, ma non è da considerarsi esaustivo)

ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE:

Legge 14 febbraio 1963 n. 161: "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini"

Legge 17 agosto 2005 n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore"

ATTIVITÀ DI ESTETISTA:

Legge 4 gennaio 1990 n. 1: "Disciplina dell'attività di estetista"

Legge regionale 9 dicembre 1992 n. 54: "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 – Disciplina dell'attività di estetista"

Regolamento regionale 7 aprile 2003 n. 6/R:

"Regolamento sull'attività di solarium"

D.P.G.R. 22 maggio 2003 n. 46, per l'attività di tatuaggi e piercing.

Continua: Attività di acconciatore / Attività di estetista

Segue da: Attività di acconciatore / Attività di estetista

REQUISITI SOGGETTIVI:

I requisiti "moralì" sono indirettamente ricavati dalla disposizione di portata generale indicata all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi

antimafia ...” (già prevista nell’abrogato articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 “*Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere*”): le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, non possono ottenere licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio o altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati.

I **requisiti professionali** sono richiesti dalla specifica normativa:

ABILITAZIONE PROFESSIONALE PER L'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE

(Articolo 3 – Legge 17 agosto 2005 n. 174)

1. Per esercitare l’attività di acconciatore è necessario conseguire un’apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
 - a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni;
 - b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell’impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
4. Non costituiscono titolo all’esercizio dell’attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
5. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di cui al presente articolo.
- 5-bis. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di acconciatore.
6. L’attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell’ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI ESTETISTA

(Articolo 3 – Legge regionale 9 dicembre 1992 n. 54)

1. La qualificazione professionale di estetista si consegna dopo l’adempimento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento:
 - a) di un apposito corso di qualificazione istituito o espressamente autorizzato dalla Regione presso gli Enti di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, *articolo 5*, oppure presso centri privati di formazione professionale per estetiste, così come previsto dalla legge n. 1 del 1990, *articolo 6*, comma 5, della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue. Tale periodo deve essere seguito da un corso di specializzazione espressamente autorizzato dalla Regione, della durata di novecento ore oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista, anche con contratto di formazione;
 - b) oppure da un anno di attività lavorativa «qualificata» in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato, legittimato all’esercizio dell’attività di estetista, oppure una impresa di estetista, successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un’impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi istituiti e/o autorizzati dalla Regione, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso le imprese, della durata di trecento ore;
 - c) oppure da un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa estetista, accertata attraverso l’esibizione del libretto di lavoro indicante le mansioni svolte o di documentazione equipollente, seguita da corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l’iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
2. I corsi e l’esame teorico pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell’articolo 11.

Continua: Attività di acconciatore / Attività di estetista

Segue da: Attività di acconciatore / Attività di estetista

VIGILANZA SANITARIA:

Sia l'attività di acconciatore che quella di estetista sono soggette a vigilanza da parte del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'A.S.L.

Sul sito www.aslto5.piemonte.it, dalla voce “Prevenzione” → Igiene e Sanità Pubblica si accede all'apposito collegamento “Vigilanza sulle strutture le cui attività riguardano delle arti e mestiere (parrucchieri estetisti, tatuaggi, piercing, solarium, ecc.)”

MODULISTICA:

Segnalazione certificata di inizio attività – “S.C.I.A.”: consente l'inizio dell'attività dal giorno stesso in cui è presentata (articoli 77 e 78 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i.)

I modelli di riferimento sono reperibili sul sito del comune:

www.comune.vinovo.to.it → Commercio → Modulistica commercio → Acconciatori ed estetisti:

H.1 ACCONCIATORE ED ESTETISTA – S.C.I.A. per apertura, trasferimento, subingresso

H.2 ACCONCIATORE ED ESTETISTA – Comunicazione di nomina o variazione della direzione tecnica

H.3 ACCONCIATORE ED ESTETISTA – Dichiarazione del responsabile tecnico – Accettazione dell'incarico (successiva alla SCIA iniziale)

H.4 ACCONCIATORE ED ESTETISTA – Modello di autocertificazione igienico-sanitaria (modello regionale)